




 COMUNE DI CATENANUOVA					
Comune di Calascibetta	Comune di Catenanuova	Comune di Centuripe	Comune di Enna	Comune di Valguarnera	Comune di Villarosa	A.S.P. Enna



**DISCIPLINARE SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 22**

INDICE

TITOLO I

Disposizioni Generali

- Art. 1 - Oggetto del Disciplinare
- Art. 2 – Funzioni del Distretto socio- sanitario
- Art. 3 - Organi del Distretto

TITOLO II

Organizzazione e funzionamento del Comitato dei Sindaci

- Art. 4 - Comitato dei Sindaci
- Art. 5 - Composizione
- Art. 6 - Presidente
- Art. 7 - Convocazione e luogo delle riunioni del Comitato dei Sindaci
- Art. 8 - Validità delle riunioni e delle votazioni
- Art. 9 - Comitato aperto
- Art. 10 - Partecipazione di funzionari e consulenti alla seduta
- Art. 11 - Deliberazioni
- Art. 12 – Verbalizzazione delle sedute del Comitato dei Sindaci
- Art. 13 – Assenza dei componenti
- Art. 14 - Decadenza

TITOLO III

Disciplina della composizione organizzazione, funzionamento e competenze dell'Ufficio di Piano

- Art. 15 – Ufficio di Piano
- Art. 16 – Composizione dell'Ufficio Piano
- Art. 17- Responsabile dell'Ufficio Piano
- Art. 18- Incentivazione del personale dell'Ufficio Piano
- Art. 19- Eventuali revoche e/o sostituzioni del personale dell'Ufficio di Piano
- Art. 20 - Riunioni e validità delle sedute
- Art. 21- Bilancio di distretto socio- sanitario e disposizioni finanziarie

TITOLO IV

Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale

- Art. 22 – Finalità e composizione della rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale
- Art. 23 – Compiti della rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale
- Art. 24- Tavoli di concertazione permanente
- Art. 25- Rapporti con il Comitato dei Sindaci
- Art. 26- Revoche e/o sostituzioni

TITOLO V

Norme finali

- Art. 27 – Accesso agli atti
- Art. 28- Modifiche al Disciplinare
- Art. 29 – Norma finale
- Art. 30 – Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

Il presente disciplinare regola l'organizzazione del Distretto socio-sanitario 22, costituito dai Comuni di Enna -Capofila- Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa e dall'ASP di Enna (Distretto Sanitario di Enna), le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato dei Sindaci e la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Ufficio Piano e della Rete Territoriale per la protezione e l'inclusione sociale, istituiti ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 per l'attuazione del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana, del Decreto Presidenziale n. 243 del 04.11.2002, della Delibera di Giunta Regionale n. 249 del 10.06.2021 e del DPRS del 09.07.2021, nonché degli altri organismi previsti dal presente.

Art. 2 – Funzioni del Distretto socio-sanitario

Il Distretto socio-sanitario 22 garantisce l'erogazione delle attività e delle prestazioni espressamente stabilite dalle normative di cui all'art. 1 nonché quelle delegate e attribuite, di volta in volta, dalle disposizioni normative legate a progettazioni regionali, nazionali e/o comunitarie.

Art. 3 - Organi del Distretto

Gli Organi del Distretto Socio-Sanitario D22 sono: il Comitato dei Sindaci, l'Ufficio Piano e la Rete Territoriale per la protezione e l'inclusione sociale, giusta convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi socio- sanitari distrettuali, stipulata in data 03.08.2021.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI

Art. 4 – Comitato dei Sindaci

Il Comitato dei Sindaci è un organismo istituzionale, regolamentato dall'art. 6 della convenzione distrettuale, deputato ad emanare atti di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Esercita tutte le necessarie funzioni finalizzate alla programmazione socio-sanitaria in tutto il distretto e alla verifica dei risultati raggiunti.

Attiva tutte le opportune azioni tese alla definizione ed attuazione del Piano di Zona, nell'ambito delle attribuzioni demandate ai Comuni in materia di organizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, a norma dell'art. 6 della Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Il Comitato, ai fini della predisposizione del Piano di zona, si attiene alle indicazioni di cui all'art. 19 della L. n. 328/2000, alle linee di programmazione regionale, nonché a quant'altro stabilito e previsto in materia di politiche sociali, dalla normativa vigente.

Il Comitato dei Sindaci approva la relazione sociale distrettuale, quale atto propedeutico alla stesura del piano o programma impartendo all'Ufficio di piano gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei medesimi piani o programmi.

Nell'ambito delle risorse disponibili, il Comitato dei sindaci, indirizza e approva il Piano di zona e il bilancio di distretto.

Il Comitato dei sindaci è responsabile dei piani o programmi distrettuali approvati, per la cui programmazione e gestione hanno scelto la forma associata ed in particolare:

- a) **il Piano di Zona**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;

- b) il **Piano di attuazione locale (PAL)**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2 del D.lgs. 147/2017;
- c) il **PON Inclusione**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse a valere sul FSE;
- d) il **Piano per la non autosufficienza**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) il programma del **“Dopo di noi”**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla Legge del 22/06/2016 n. 112.

Il Comitato dei Sindaci indice periodiche conferenze di servizio distrettuali, con la finalità di informare la cittadinanza del distretto rispetto agli indirizzi ed alle iniziative volte a favorire la massima partecipazione di tutti gli attori sociali coinvolti, sia nella fase della redazione del Piano di Zona, sia nella fase successiva di gestione e verifica dello stesso.

Mediante la collaborazione con l'Ufficio di Piano, a cui sono demandate le competenze gestionali previste nella convenzione stipulata in data 03.08.2021, predispone e promuove la concertazione con le organizzazioni del privato sociale, gli enti terzi e la cittadinanza attiva.

Art. 5 – Composizione

Il Comitato è composto dai Sindaci o loro delegati dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 22 e dal Direttore del Distretto Generale/Sanitario dell'ASP di Enna o suo delegato, senza diritto di voto.

Partecipa, altresì, senza diritto di voto, e con compiti di supporto, il Responsabile dell'Ufficio Piano del Comune capofila.

Art. 6 – Presidente

Il Comitato dei Sindaci è presieduto dal Sindaco del Comune capofila del distretto o da un suo delegato.

Il Presidente rimane in carica per il periodo del mandato elettivo del sindaco del proprio comune ed ha la rappresentanza del Comitato nei rapporti con tutti i soggetti e gli enti esterni.

Il Presidente convoca il Comitato, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e ne coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte, attraverso l'Ufficio Piano e il suo Responsabile, come regolamentato dalla convenzione distrettuale.

In assenza del Presidente, assume la presidenza il componente del comitato più anziano per età.

Art. 7 – Convocazione e luogo delle riunioni del Comitato dei Sindaci

Il Comitato è, di norma, convocato su iniziativa del Presidente.

Esso può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di uno o più componenti, nonché su proposta dell'Ufficio Piano, entro giorni tre da tale richiesta.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato dei Sindaci deve essere trasmesso alla sede di rappresentanza istituzionale di ciascun componente tramite PEC (posta elettronica certificata), e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti in discussione, il luogo, la data e l'ora della convocazione e deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta. All'apertura di ogni singola seduta si dovrà leggere e approvare il verbale della seduta precedente.

Nei casi d'urgenza, la riunione del Comitato può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta a mezzo posta elettronica o certificata.

Il Comitato dei Sindaci ha sede presso il Comune capofila, ove si svolgeranno le riunioni.

Oltre ai componenti riportati all'articolo 5, per particolari ed opportuni motivi, possono essere invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, componenti dell'Ufficio Piano, nonché per particolari ed opportuni motivi, altri soggetti esterni.

Art. 8 – Validità delle riunioni e delle votazioni

Le riunioni del Comitato sono valide sia in prima convocazione che in seconda convocazione, se presente la metà più uno dei componenti.

Per la partecipazione alle sedute del Comitato, non sono previsti gettoni di presenza.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Responsabile dell'Ufficio Piano o suo delegato.

Art. 9 – Comitato aperto

Per rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente, di sua iniziativa, sentiti gli altri componenti del Comitato, o su richiesta di 1/3 dei componenti, può convocare la seduta nella forma di comitato aperto.

Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati gli assessori dei comuni del Distretto e altri rappresentanti dei Comuni, del libero Consorzio dei Comuni di Enna e della Regione, nonché Parlamentari ed Organismi di partecipazione popolare e delle associazioni politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze, il Presidente consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al comitato gli orientamenti degli Enti e delle Parti Sociali rappresentate.

Durante le adunanze aperte del Comitato, non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 10 – Partecipazione di funzionari e consulenti alla seduta

Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più componenti, può invitare a partecipare alle adunanze del comitato funzionari dei Comuni facenti parte del Distretto, dell'ASP o componenti della Rete territoriale, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Art. 11 – Deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese.

In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente, tranne che apposite disposizioni prescrivano il voto segreto, nel qual caso lo scrutinio viene effettuato dal presidente, con l'assistenza del Responsabile dell'Ufficio Piano.

I componenti che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza.

Una proposta respinta alla prima votazione non può essere, nella stessa seduta, ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

L'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi essenziali, affinché sia valido ed efficace.

Tutti gli atti devono essere motivati.

L'istruttoria della proposta di deliberazione è curata dal Responsabile del comune capofila del distretto, che si avvale dell'Ufficio Piano.

Le deliberazioni del comitato sono eseguibili immediatamente.

Di esse va data notizia mediante la pubblicazione all'Albo dei Comuni afferenti al Distretto 22 e dell'ASP, per dieci giorni consecutivi.

Art. 12 – Verbalizzazione delle sedute del Comitato dei Sindaci

Delle riunioni del Comitato è redatto un verbale a cura del Responsabile dell'Ufficio Piano o di soggetto dallo stesso delegato.

Il verbale, numerato in ordine crescente e datato, costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta.

Nel verbale vengono esplicitamente indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza
- l'ordine del giorno
- i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti

- i nominativi degli astenuti e dei contrari
- nelle votazioni segrete, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

Gli interventi e le deliberazioni sono indicati nel verbale e, quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, vengono riportati integralmente.

Il verbale dell'incontro è letto, approvato e firmato in seduta successiva dal Presidente, dal componente anziano per età e dal Responsabile dell' Ufficio Piano.

I verbali saranno raccolti e depositati nell'archivio del Distretto socio-sanitario a cura del Responsabile dell'Ufficio Piano.

Art. 13 – Assenza dei componenti

In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte di un Sindaco componente, lo stesso potrà farsi sostituire da un assessore delegato.

Nel caso di impossibilità alla sostituzione, il Sindaco componente dovrà darne preventiva comunicazione. Il Vice Sindaco non ha bisogno di delega formale.

Art. 14 – Decadenza

I Componenti del Comitato dei Sindaci decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune e/o il Direttore del Distretto Sanitario territoriale di Enna, cessi di svolgere le proprie funzioni o venga loro revocata la delega.

In quest'ultimo caso il Comune di appartenenza e l'ASP del componente decaduto nomina un nuovo rappresentante.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DELL'UFFICIO DI PIANO

Art. 15 – Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano, come istituito dall'art. 7 della Convenzione distrettuale, è la struttura tecnico - amministrativa, che sostituisce per composizione e per compiti il Gruppo Piano ristretto individuato nei precedenti atti di programmazione, deputato ad organizzare e gestire i servizi e le relative risorse del sistema integrato delle prestazioni sociali, erogate sulla base della programmazione dei Fondi regionali, nazionali ed europei che afferiscono al distretto socio- sanitario D22.

E' un ufficio gerarchicamente autonomo nell'ambito della struttura organizzativa del comune capofila, organizzato secondo criteri di funzionalità, flessibilità ed economicità, opera in raccordo con gli uffici di prossimità dei singoli comuni del distretto socio sanitario e dell'ASP, favorendo un continuo flusso informativo delle attività programmate e realizzate.

L'Ufficio Piano ha sede nei locali del Comune Capofila e predispone tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi di competenza del Distretto, sulla base degli indirizzi politici del Comitato dei Sindaci e delle attività tecnico- propulsive della Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale.

Rispetto alle competenze attribuite, l'Ufficio di Piano opera sia in funzione di coordinamento dei Comuni afferenti al Distretto, sia in funzione di gestione diretta delle procedure, nonché di monitoraggio e rendicontazione ai referenti regionali e ministeriali di competenza.

Specificatamente svolge i seguenti compiti:

1. Supporto tecnico – amministrativo al Comitato dei Sindaci;
2. Predisposizione della relazione sociale quale rapporto di analisi e di valutazione dei bisogni locali, del livello dei servizi socio-sanitari e delle risorse professionali presenti a livello distrettuale;
3. Predisposizione della progettazione del Piano sociale di zona, del Piano Azione Locale (PAL), del Piano per la non autosufficienza, e di altri fondi di interesse distrettuale, e di tutti gli atti necessari, nonché di eventuali rimodulazioni in occasione degli aggiornamenti periodici, ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione;
4. Predisposizione del Bilancio e del rendiconto del Distretto;
5. Predisposizione e applicazione dei Regolamenti e degli altri atti necessari all'organizzazione ed al funzionamento degli interventi e dei servizi socio – assistenziali e socio – sanitari, in modo conforme alle decisioni del Comitato dei Sindaci;
6. Controllo, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle prestazioni erogate, raccolta e archiviazione dei dati e dei documenti prodotti.

L'ufficio Piano è dotato delle risorse umane e finanziarie in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

Il Personale dell'ufficio piano è sottoposto funzionalmente al responsabile e coordinatore dell'ufficio piano, al quale deve rispondere per quanto attiene a compiti, funzioni e organizzazione del lavoro.

Art. 16 – Composizione dell'Ufficio Piano

La dotazione organica del personale dell'ufficio piano è definita dal Comitato dei Sindaci all'art. 9 della convenzione distrettuale.

Le risorse umane coinvolte sono individuate prioritariamente fra il personale già in organico nei comuni del distretto e dell'ASP.

L'organico dell'Ufficio Piano può essere rafforzato dal personale dell'area amministrativa e sociale, già facente parte del Distretto socio – sanitario 22, attualmente impegnato nelle attività socio-assistenziali e socio - sanitarie.

Art. 17- Responsabile dell'Ufficio Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, come previsto dall'art.8 della convenzione distrettuale, è un funzionario dei servizi sociali del Comune Capofila nominato con apposito provvedimento dal Sindaco del comune capofila su designazione del Comitato dei Sindaci, egli assume funzioni direttive e di coordinamento, sovrintende tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso.

In particolare:

1. Garantisce su tutto il territorio del distretto una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato dei sindaci;
2. Garantisce il collegamento con gli uffici dei servizi sociali dei comuni facenti parte del distretto favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali ed un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;

3. Segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'ufficio piano;
4. E' responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'ufficio piano nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal comitato dei sindaci;
5. Cura i rapporti tra la Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale e il Comitato dei Sindaci;
6. Promuove la definizione di accordi di programma e convenzioni con altri enti;
7. Sollecita le amministrazioni e/o gli uffici in caso di ritardi e/o di inadempimenti;
8. Cura la convocazione delle conferenze dei servizi indette dal Comitato dei Sindaci;
9. Cura la redazione della relazione sociale distrettuale;
10. Assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci;
11. Partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del Comitato dei sindaci e ne cura la verbalizzazione.

In caso di assenza prolungata del Responsabile dell'Ufficio di Piano, il Sindaco del Comune capofila provvederà all'individuazione di un sostituto, sentito il Comitato dei Sindaci, tra i componenti dell'Ufficio Piano.

Art. 18 Incentivazione del personale dell'Ufficio Piano

I componenti dell'ufficio piano, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mantengono la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico ed economico propri dell'amministrazione di appartenenza. Il comitato dei sindaci riconosce a tale personale la particolarità degli incarichi ricoperti in seno all'ufficio piano per la necessità di agire in coordinamento con i Comuni e l'ASP, in materie complesse che richiedono un'elevata competenza specialistica e l'assunzione di un notevole grado di responsabilità, nonché la gestione di ingenti somme connesse ai piani operativi del settore sociale.

Per tali ragioni i Sindaci dei comuni di appartenenza e la Direzione dell'ASP per tale personale possono prevedere la predisposizione di apposito obiettivo volto all'incentivazione di tale impegno nell'ambito dell'individuazione annuale dei compensi previsti a titolo di produttività per il personale.

E altresì previsto un ulteriore incentivo per i componenti dell'Ufficio che consente di prolungare l'orario di lavoro, dedicando la propria attività alla progettazione e gestione delle azioni previste per i Piani di zona, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

Art. 19 Eventuali revoche e/o sostituzioni del personale dell'Ufficio di Piano

Il Comitato dei Sindaci, su segnalazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano, propone all'Ente e/o organizzazione di appartenenza del componente dell'Ufficio piano l'eventuale revoca e/o sostituzione per i seguenti motivi:

- Decesso;
- Dimissioni;
- Rinuncia motivata;
- Mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- Assenza ingiustificata, per un massimo di tre, alle riunioni operative e alle attività organizzate dal Responsabile.

Il Comune di appartenenza del dipendente revocato/sostituito ha l'obbligo di individuare un'altra unità con competenze analoghe, la quale a seconda della situazione succitata sostituirà in modo temporaneo e/o permanente il dipendente sostituito.

Art. 20 - Riunioni e validità delle sedute

L'Ufficio di Piano si riunisce ogni qualvolta viene convocato e almeno una volta ogni settimana in auto convocazione.

Le sedute vengono convocate dal Responsabile almeno sei giorni prima dalla data fissata a mezzo avviso da trasmettersi ai componenti mediante posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione. Nei casi di comprovata urgenza l'avviso dovrà essere trasmesso almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione. L'Ufficio di Piano può essere altresì convocato su richiesta esplicita del Presidente del Comitato dei Sindaci. Per ogni seduta viene redatto apposito verbale.

Art.21 - Bilancio di Distretto Socio Sanitario e disposizioni finanziarie

Il Distretto socio-sanitario è dotato di autonomia economica-finanziaria nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, con contabilità finanziaria nell'ambito degli strumenti finanziari del Comune capofila.

Le eventuali quote di compartecipazione al Bilancio di Distretto in capo ai Comuni afferenti al Distretto sono definite in base alla popolazione residente.

Il Bilancio di Distretto è sancito dall'art. 16 della convenzione distrettuale e l'importo delle eventuali quote di compartecipazione in capo ai Comuni, è approvato entro i termini di legge.

Ogni Comune afferente al Distretto iscrive nel proprio Bilancio la quota di compartecipazione da trasferire al distretto per la gestione associata dei servizi sociali, come da delibera del Comitato dei Sindaci.

Il comune capofila, in qualità di delegato dell'esercizio della funzione contabile, è obbligato ad iscrivere nel proprio bilancio secondo i principi contabili.

La gestione finanziaria e contabile del distretto viene effettuata su capitoli di entrata e di uscita vincolati, al fine di assicurare trasparenza e tracciabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio Piano e per la realizzazione delle attività finanziate dai vari Fondi ed altre progettualità.

Il rendiconto finanziario del Distretto viene approvato dal Comitato dei Sindaci entro i termini di legge.

TITOLO IV**RETE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE****Art. 22 – Finalità e composizione della rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale**

Il Comitato dei sindaci si avvale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali in ambito territoriale, della Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale, regolamentata all'art. 13 della convenzione distrettuale.

La Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale è un organismo permanente per la concertazione territoriale degli interventi e dei servizi a valere sul Fondo Nazionale politiche sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la non autosufficienza (FNA), Fondo del "Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente", Quota servizi Fondo Povertà (QSFP), PON Inclusione e su altre progettualità distrettuali finanziate con Fondi Comunitari, nazionali, regionali che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e socio sanitarie.

La rete assolve alle funzioni di cui al Dlgs 147/2017 in merito a " *la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".

La rete, istituita dal Comitato dei Sindaci, è composta da:

- Componenti Ufficio di Piano;
- Tre rappresentanti del Distretto sanitario, nominati dal Direttore generale dell'Asp di Enna, individuati tra le seguenti aree:

- Materno- infantile;
- Salute mentale;
- Assistenza distrettuale e integrazione socio- sanitaria.

Attraverso adesione mediante Manifestazione di interesse da:

- un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale dell'Ambito territoriale di Enna;
- tre rappresentanti delle istituzioni scolastiche presenti nei comuni del distretto indicati dai dirigenti scolastici;
- un rappresentante dell'Università Kore di Enna;
- un rappresentante del Centro per l'impiego;
- un rappresentante dell'UEPE;
- un rappresentante del USSM;
- un rappresentante della Casa Circondariale;
- un rappresentante della Prefettura;
- un rappresentante del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia);
- un rappresentante delle IPAB del Distretto;
- un rappresentante per ogni organizzazione sindacale CGIL – CISL – UIL;
- un rappresentante delle Caritas diocesane del Distretto;
- un rappresentante degli Enti di formazione professionale presenti nel territorio del distretto;
- tre rappresentanti delle associazioni datoriali di categoria (artigianato – commercio – PMI);
- tre rappresentanti del "terzo settore" in modo che siano complessivamente rappresentati le organizzazioni del volontariato, le associazioni in generale e le cooperative sociali;
- due rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche indicate dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paraolimpico).

La Rete è convocata dal Responsabile dell'Ufficio Piano, le riunioni sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei componenti e le determinazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'esito degli incontri sarà presentato all'ufficio piano.

La Rete ha sede presso il Comune capofila ed è coordinata dal Responsabile dell'Ufficio Piano.

Alle riunioni sono ammessi esclusivamente i soggetti individuati quali componenti della Rete nella determinazione del Responsabile dell'Ufficio Piano.

Qualora si renda necessario il coinvolgimento di altri enti a fini programmatici non succitati, verranno specificatamente coinvolti e convocati dall'Ufficio Piano.

Se in fase di costituzione della Rete non fosse nominato taluno dei rappresentanti sopra elencati, la Rete opererà comunque con i soggetti nominati con possibilità di successiva integrazione.

La nomina dei singoli componenti non consente deleghe a terze persone.

La delega a fare parte del Comitato dei sindaci è incompatibile con l'appartenenza alla Rete.

Per la partecipazione ai lavori della rete non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

La Rete deve essere sentita periodicamente e comunque obbligatoriamente in occasione della fase propedeutica alla programmazione delle azioni e interventi di pertinenza del Distretto socio- sanitario D22.

Art. 23 – Compiti della rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale

La Rete territoriale assolve specificatamente alle seguenti funzioni:

- Partecipa alla programmazione dei Fondi oggetto di gestione associata attraverso la condivisione di dati per l'analisi del fabbisogno sociale e l'individuazione di azioni prioritarie e di risorse territoriali attivabili per la loro realizzazione;

- Si esprime sulla relazione sociale anche al fine di implementare la collaborazione tra servizi per l'attuazione delle azioni programmate;
- Costituire gruppi di lavoro per definire gli obiettivi e le priorità della programmazione di zona a livello distrettuale;
- Promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo di politiche di inclusione sociale e consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

Art.24- Tavoli di concertazione permanente

La Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale si articola in tavoli di concertazione permanenti, ossia gruppi di lavoro, articolati nelle seguenti tre aree:

- a) Famiglia, minori e anziani;
- b) Disabilità e non auto-sufficienza;
- c) Povertà ed esclusione sociale.

I tavoli individuano le esigenze sociali emergenti e gli esiti delle loro attività vengono verbalizzati e trasmessi all'Ufficio Piano che provvederà a relazionare alla Rete, al fine di condividere e individuare le proposte progettuali e gli interventi sociali e socio- assistenziali potenzialmente attivabili sul territorio.

I componenti della Rete possono aderire anche a più di una area tematica.

I tavoli tematici sono coordinati dagli assistenti sociali che compongono l'ufficio piano, che avranno il compito di occuparsi degli adempimenti connessi alla gestione degli stessi (convocazione, gestione delle riunioni, verbalizzazione delle sedute).

Possono essere costituiti ulteriori tavoli in dipendenza di esigenze sociali emergenti.

Art. 25- Rapporti con il Comitato dei Sindaci

I rapporti tra la Rete e il Comitato dei Sindaci si ispirano ai principi della trasparenza e della leale collaborazione, nel rispetto della reciproca autonomia funzionale ed organizzativa.

La Rete, tramite i coordinatori dei Tavoli di concertazione, informa periodicamente il Comitato dei Sindaci della propria attività, nonché del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Art. 26- Revoche e/o sostituzioni

Il Comitato dei Sindaci, su segnalazione del Coordinatore dell'ufficio piano, può chiedere la revoca e/o sostituzione dei singoli componenti della stessa per i seguenti motivi:

- a) accertata irregolarità o contrasto con gli indirizzi programmatici;
- b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- c) assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

Ogni componente può dimettersi solo a seguito di comunicazione scritta da parte dell'Ente di provenienza al Responsabile dell'ufficio Piano, con preavviso di almeno 15 giorni. E' facoltà dell'Ente individuare altra risorsa ad integrazione di quella dimissionaria.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 27 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti avviene nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 28 – Modifiche al Disciplinare

Eventuali modifiche al presente disciplinare sono approvate con deliberazione a maggioranza dai componenti del Comitato dei Sindaci.

Art. 29 – Norma finale

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente disciplinare si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 30 – Entrata in vigore

Il presente disciplinare abroga il Regolamento approvato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 4 del 04/07/2019 ed entra in vigore in seguito alla deliberazione di approvazione da parte del Comitato dei Sindaci e verrà pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni del Distretto e dell'ASP di Enna.